



## Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo di Osio Sopra  
Via Manzoni, 15 – 24040 OSIO SOPRA (BG)  
C.F. 95118800168 - Tel. 035 500259 - Fax 035 506707  
e-mail uffici: [bgic854005@pec.istruzione.it](mailto:bgic854005@pec.istruzione.it) /  
[bgic854005@istruzione.it](mailto:bgic854005@istruzione.it) codice unico fatturazione: UFR4SC; sito  
web: [www.icosiosopra.edu.it](http://www.icosiosopra.edu.it)

# REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- CoV-2

I. C. di OSIO SOPRA (BG) - BGIC854005  
Prot. 0004307 del 20/10/2021  
05 (Uscita)

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";
- VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";
- VISTO** il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; Ministero dell'Istruzione;
- VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;
- VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- VISTO** il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;
- VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
- VISTO** il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
- VISTO** il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- VISTO** il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; Ministero dell'Istruzione 3
- VISTO** il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";
- VISTO** il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
- VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
- VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**CONSIDERATE** le indicazioni dell'RSPP d'Istituto presenti nel protocollo anti-covid

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento dell' diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo di Osio Sopra, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente scolastico e in accordo con le indicazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organicollegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti cui si applica lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il referente scolastico per COVID-19 qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
  - a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  - b) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
  - c) Garantiscano un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
  - d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio.

### Art. 3 – Premesse

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per **pulizia** si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per **sanificazione** si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite **droplet**, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono **sintomi** riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per **contatto stretto** con un caso di COVID-19 si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. Gli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione effettuano la valutazione di quando si debba considerare un contatto stretto.
- f) Per **quarantena** si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 10 giorni, tranne nei casi in cui si sia completato il ciclo vaccinale, che riduce la quarantena a 7 giorni.
- g) Per **isolamento fiduciario** si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 10 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga il periodo di isolamento, per poi procedere con il tampone dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
- h) Sia per il periodo di quarantena e di isolamento fiduciario si rimanda alle indicazioni fornite dall'ISS e dalle autorità competenti.

#### **Art. 4 - Disposizioni generali**

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
  - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
  - a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
  - b) Indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni, tranne nei casi specificamente previsti nel presente protocollo elaborato dall'RSPP;
  - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato.
3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio, secondo il loro volume (almeno ogni ora per almeno 5 minuti).
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
5. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

## **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provengano da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (BGIC854005@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per precisazioni sul rientro a scuola in seguito ad altre situazioni quali: essere venuti a contatto con persone affette da **SARS-CoV-2** o altre infezioni non riconducibili a covid-19 si rimanda al patto di corresponsabilità scuola-famiglia anno scolastico 2021-2022.
3. È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi dell'Istituto un **Registro degli accessi agli edifici scolastici** da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome e cognome), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
4. L'accesso dei **fornitori esterni** e dei **visitatori** è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
  - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
  - di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
  - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
5. Prima di entrare nei locali scolastici, il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea, da cui gli alunni sono esentati, tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
6. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti,
  - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - utilizzare, in tutti i casi in cui sia possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone

COVID- 19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

### **Certificazione verde COVID-19 (Green pass) per il personale scolastico**

Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e della Nota M.I. di accompagnamento prot. n. 1237 del 13 agosto 2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Ad oggi non è previsto l'obbligo per gli alunni.

#### **Rilascio della Certificazione verde**

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

#### **Esenzione**

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche è previsto che, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione (circolare M.S. prot. n. 35309 del 4 agosto 2021)

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali

#### **Controllo del possesso e verifica**

E' posto a carico del Dirigente scolastico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

L'applicazione "APP VerificaC19" finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Il controllo avviene con la seguente modalità:

1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
2. L'"App VerificaC19" legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'"App VerificaC19" applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida, fornendo tre possibili risultati:
  - schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
  - schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
  - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura;
4. L'"App VerificaC19" mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

#### **Mancato possesso**

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti scolastici (sanzione da 400 a 1000 euro).

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata"

e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, compatibilmente con l'età, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
3. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino a nuova comunicazione, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrare via mail al docente.
4. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di base, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.

#### **Art. 7 – Organizzazione dei plessi scolastici**

1. L'Istituto Comprensivo di Osio Sopra è costituito da quattro plessi, due di scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado. Nella sede di Osio Sopra, in via Manzoni, n.15, sono presenti gli uffici amministrativi.
2. A ciascuna classe/sezione è assegnata un'aula didattica. In ogni plesso si sono individuate più vie di accesso/uscita e a ciascuna classe è assegnato un percorso per accedere o lasciare i locali scolastici. Le classi, durante le fasi di accesso e di uscita dai locali scolastici sono assistite dagli insegnanti.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare l'eventuale segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. I bambini e i ragazzi resteranno durante la giornata nell'aula loro assegnata e accompagnati dall'insegnante potranno recarsi nei laboratori di informatica o atelier creativo, in palestra o nei cortili della scuola o nei locali adibiti alla mensa.



4. Anche gli **intervalli** si svolgono all'interno dell'aula o nei cortili della scuola. Nel caso non ci si possa recare all'aperto durante gli intervalli i bambini e i ragazzi restano in aula al loro posto per consumare la merenda o per bere. Indosseranno la mascherina nel momento in cui si alzeranno per andare ai servizi o per spostarsi.
5. Durante gli intervalli le studentesse e gli studenti possono accedere ai giardini e ai cortili di pertinenza degli edifici scolastici sulla base di una turnazione tra le classi, utilizzando gli spazi individuati.
6. Il Dirigente scolastico può stabilire che l'intervallo sia svolto dalle diverse classi in orario differenziato per la scuola Primaria, al fine di organizzare efficacemente l'uso degli spazi.
7. Nella **palestra** va sempre garantito il distanziamento interpersonale di 2 metri, tranne durante lo svolgimento di sport di squadra (praticabili solo in zona bianca).

Gli studenti non hanno obbligo di mascherina durante lo svolgimento delle attività sportive individuali mantenendo il distanziamento di 2 metri sia all'interno che all'esterno della palestra.

Gli spogliatoi verranno usati esclusivamente per riporre i propri effetti personali e non per il cambio di abbigliamento.

Negli spogliatoi, se utilizzati, gli alunni devono:

- indossare la mascherina
- igienizzare le mani prima di entrare,
- non scambiarsi alcun tipo di oggetto,
- sanificare le mani all'uscita degli spogliatoi.

I collaboratori scolastici garantiscono l'igienizzazione di servizi igienici almeno due volte al giorno e del locale degli spogliatoi al termine delle attività di ciascun gruppo classe e assicurano una pulizia approfondita della palestra.

8. Nei locali della **mensa** è obbligatorio utilizzare la mascherina durante tutte le situazioni statiche e dinamiche, tranne durante il consumo del pasto, con il mantenimento anche da seduti della distanza di 1 metro fra gli alunni.

Tutti i locali adibiti a mensa andranno sanificati prima e dopo i pasti e prima e dopo l'utilizzo di gruppi diversi.

È obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo i pasti.

Il personale addetto, che sarà provvisto di mascherina durante tutto lo svolgimento dell'attività di refezione, garantirà una corretta aereazione dei locali mensa.

9. La mascherina chirurgica, obbligatoria durante lo svolgimento ordinario delle lezioni ha una durata media di 6/8 ore. Tutti gli alunni della Scuola Primaria saranno dotati di 2 mascherine, avendo così l'opportunità di sostituirla all'inizio delle lezioni pomeridiane.

### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni della scuola PRIMARIA**

1. L'ingresso e l'uscita dai locali scolastici sono regolati in modo da non determinare assembramenti.
2. Alla scuola primaria in entrambi i plessi sono state individuate più vie di accesso, utilizzate anche per lasciare la scuola al termine delle lezioni. I bambini saranno accolti dagli insegnanti in un'area esterna a ciò deputata, e saranno accompagnati in classe. Al termine delle lezioni, sempre accompagnati, raggiungeranno l'uscita.
3. Si chiede la massima puntualità in quanto la scuola non può assicurare la sorveglianza degli alunni prima delle ore 8.10 e prima delle 14.10, orario di inizio delle attività scolastiche e dell'orario di servizio dei docenti.

4. Nei momenti dell'ingresso e dell'uscita i **genitori non hanno accesso all'edificio scolastico**, ma si tratterranno nell'area esterna ai cortili evitando di creare assembramenti.
5. Gli alunni ritardatari sono accompagnati da un genitore/delegato che può accedere ai locali solo dopo la rilevazione della temperatura per la firma sull'apposito registro.

#### **Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita dei ragazzi della scuola SECONDARIA**

1. L'ingresso e l'uscita dai locali scolastici sono regolati in modo da non determinare assembramenti. Si chiede la massima puntualità, la scuola non può assicurare la sorveglianza degli alunni prima delle ore 7.50.
2. All'apertura del cancello da parte di un collaboratore scolastico, alle ore 7.45, gli alunni, indossando correttamente la mascherina e rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico, entrano autonomamente e si posizionano nei punti raccolta.
3. I ragazzi saranno accolti dagli insegnanti, in aree a ciò deputate, alle ore 7.50 e saranno accompagnati in classe per iniziare la lezione alle 7.55.
4. Gli alunni ritardatari sono accompagnati da un genitore/delegato che può accedere ai locali solo dopo la rilevazione della temperatura per la firma sull'apposito registro.
5. Nei momenti dell'ingresso e dell'uscita degli alunni i genitori non hanno accesso all'edificio scolastico o alle sue pertinenze.
6. All'uscita i docenti accompagnano gli alunni ai cancelli nel rispetto del distanziamento di un metro e del corretto uso delle mascherine. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi in prossimità dell'edificio scolastico durante le operazioni di uscita.

#### **Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche (scuole primaria e secondaria di I grado)**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Gli insegnanti nell'attività didattica utilizzeranno, dove possibile, le aree esterne privilegiando le attività all'aperto. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. In caso di utilizzo della palestra da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.
4. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, lo schermo multimediale e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri tra la postazione dell'insegnante e i primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra i ragazzi o i bambini. Le posizioni dei ragazzi/bambini nei banchi sono stabili.
5. Salvo diversa indicazione del CTS o dell'ISS, dovuta all'andamento epidemiologico, i bambine e i ragazzi possono togliere la mascherina durante le attività sportive individuali in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti e degli istruttori sportivi incaricati e mantenendo il distanziamento di **due** metri.
6. A tutti gli insegnanti è richiesto l'uso della mascherina chirurgica durante tutta la loro permanenza all'interno degli edifici scolastici.
7. Le aule e i laboratori devono essere areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti, a

seconda del loro volume e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Tutti gli strumenti presenti in laboratorio e utilizzati dagli alunni durante l'attività didattica dovranno essere disinfettati dopo ogni uso per poter essere messi a disposizione del gruppo successivo.

8. In ogni ambiente didattico sono posizionati erogatori di gel disinfettante per le mani e docenti e studenti devono farne uso.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, teatro, biblioteche, altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone e le disinfetta con gel igienizzante.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante (1 solo alunno per volta) il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
5. Non è consentito accedere ai bagni alla prima ora e nell'ultima mezz'ora, tranne in situazione di necessità.
6. Si ricorda di far uscire 1 solo alunno per volta in caso di necessità.
7. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 12 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate, nel rispetto del vigente Regolamento, anche in modalità da remoto.
2. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, regolarmente convocate, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Le assemblee dei genitori non potranno svolgersi nelle aule didattiche e si svolgeranno a distanza.

### **Art. 13 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico possono portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. A tutti gli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i genitori e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali vengono portati giornalmente a scuola.

### **Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni predisponendo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
2. Al fine di agevolare le operazioni di pulizia non è possibile lasciare a scuola libri o materiali di alcun genere. Gli insegnanti della classe daranno indicazioni affinché si porti a scuola il minimo indispensabile.
3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione (sanificazione che viene effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni dalla presenza della persona positiva in istituto) con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
5. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni e periodicamente durante la giornata. L'accesso ai distributori è consentito solo al personale scolastico, nel rispetto delle regole di distanziamento.  
Alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
6. I docenti devono disinfettare le cattedre e le penne degli schermi al cambio dell'ora.
7. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione a cura del collaboratore. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati prima e dopo ogni utilizzo ad ogni cambio del docente. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione da un collaboratore.
8. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,

quali porte, finestre, interruttori, superfici dei servizi igienici e sanitari, corrimano delle scale.

9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine FFP2 e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti in sacchetti di plastica chiusi.
10. E' istituito un cronoprogramma documentato attraverso un registro, compilato giornalmente dagli addetti, di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione effettuate. Tale programma include:
  - gli ambienti di lavoro e le aule;
  - le palestre;
  - le aree comuni;
  - le aree ristoro e mensa;
  - i servizi igienici e gli spogliatoi;
  - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
  - materiale didattico e ludico;
  - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall'ISS.

#### **Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che possano essere riconducibili a COVID-19, la persona interessata o l'insegnante devono darne notizia al referente scolastico per COVID-19. La persona che presenta i sintomi deve essere immediatamente dotata di mascherina chirurgica se sprovvista e accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato (aula Covid) per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
2. Nel caso in cui i sintomi riguardino un bambino o un ragazzo, questo sarà sorvegliato da un adulto che, dotato di mascherina, si terrà a distanza. La scuola convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La scuola, inoltre, adotterà tutte le misure richieste dal Dipartimento di prevenzione della ATS.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal CTS.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente scolastico per il Covid – 19 in collaborazione con il Dirigente scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
5. Al fine di rendere possibile il tracciamento, le postazioni degli alunni nella mensa saranno fisse e i gruppi che coinvolgono alunni di classi diverse come, ad esempio, l'alternativa alla religione o l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, saranno anch'essi fissi.

## 6. Gestione casi positivi

“in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Inoltre, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

### **Primo soccorso con sintomi riconducibili a Covid-19**

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata (aula Covid) o in un’area di isolamento.

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Far indossare una mascherina chirurgica nuova all’alunno.

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione dovrà essere dotato di mascherina chirurgica

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

### **Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso,

esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), saranno valutati dal DdP che stabilirà caso per caso le azioni da adottare riguardo le eventuali disposizioni in quarantena.

### **Antincendio**

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

### **Primo soccorso**

Nell'ambito del primo soccorso scolastico si precisa che tutte le operazioni andranno svolte indossando mascherine di tipo FFP2.

### **Evacuazione**

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro.

### **Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. Per alunni e studenti **fragili** si intendono coloro che risultano esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata (dal prot. di intesa del Ministero Istruzione del 06/08/2020).

### **Art. 17 – Referente scolastico per il Covid – 19**

1. In ogni plesso viene individuato il Referente Scolastico per il Covid – 19 e un supplente in caso di assenza del primo.
2. Il nome del referente sarà pubblicato e affisso nei locali scolastici, insieme agli incaricati del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), e trasmesso al Dipartimento di Prevenzione di ATS competente per territorio.
3. Il Referente Scolastico vigila sull'applicazione delle norme anti Covid – 19 e costituisce un punto di riferimento in caso di persone sintomatiche.
4. Il referente tiene i contatti e collabora con il Dipartimento di Prevenzione di ATS competente per territorio al fine di favorire la prevenzione e il tracciamento.
5. E' istituita anche la figura del Referente Covid:
  - plesso di Levate: Cortinovi Barbara, Vinci Gabriella (supplente);
  - plesso di Osio Sopra: Mariani Franca e Carrara Francesca (supplente) che sono il punto di riferimento scolastico per qualsiasi emergenza legata a Covid-19 e collaborano con il dipartimento di prevenzione in caso di contagio confermato.

Il presente regolamento potrebbe essere soggetto a modifiche in caso di esigenze specifiche dopo il passaggio attraverso gli Organi Collegiali preposti.

**Allegati al presente Regolamento Allegato I –**

**Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

**Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**



## **ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- E' obbligatorio l'uso della mascherina durante l'intera permanenza negli edifici scolastici.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare senza scambiarsi gli strumenti di lavoro (penne, cucitrici o altro) e dove ciò non sia possibile, disinfettare lo strumento ad ogni utilizzo, si invita inoltre a disinfettare con gel ed a lavare in modo accurato le mani frequentemente prestando attenzione a non portarle al viso;
- Si privilegia l'uso di documenti trasmessi elettronicamente.

## **ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario;
- Presso l'ingresso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e il disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Con riferimento alle mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio all'ingresso (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione, si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:
  - All'arrivo a scuola si indossano già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni, in alternativa il personale disinfetterà le mani prima di tali operazioni;
  - Ciascun lavoratore ha a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
  - Durante le pulizie degli ambienti operare sempre con guanti monouso e mascherine;
  - Si procede quotidianamente alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, erogatori di cibo e bevande, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
  - Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, i Collaboratori scolastici tolgono e gettano i guanti e ne indossano un nuovo paio;
  - Il lavoratore addetto all'ingresso utilizza l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usa periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lava le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizza l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno o, qualora venga utilizzato da più operatori, ad ogni utilizzo;
  - A fine turno, il lavoratore procede al recupero degli effetti personali, e lascia la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
  - Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, indossano la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si recano presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavano le mani o le disinfettano con gel e gettano eventuali guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infetti e li sostituisce con un paio di nuovi;
  - Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, indossando i guanti, o in alternativa igienizzando le mani, provvedono a chiudere le

porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgono i guanti e li gettano in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.

- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti secondo il loro volume;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

Con riferimento ai collaboratori scolastici della scuola che assistono studenti disabili, e che quindi svolgono mansioni a stretto contatto con i bambini e che non possono garantire il distanziamento (ad es. cambio e assistenza), il Dirigente scolastico potrà prevedere l'uso di specifici DPI e particolari procedure.

*Firmato digitalmente*  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valentina Mercurio